

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la interpretazione autentica dell'art. 12
della legge tributaria (risposta alla mozione 9 luglio 1952
degli onorevoli Fedele e confirmatori)

(del 25 novembre 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel corso della seduta del 9 luglio u.s. gli on.li Fedele, Antonietti, Bernasconi, Censi, Giovannini, Pelli, Pellegrini P., Gassetta presentarono una mozione intesa ad ottenere dal Gran Consiglio la interpretazione autentica dell'art. 12 della legge tributaria, nel senso che il reddito del lavoro dei minorenni sia tassato in modo non più gravoso del reddito del lavoro dei maggiorenni, ossia coll'applicazione delle deduzioni previste dall'art. 30 e in particolare della deduzione iniziale, ritenuta la imposizione minima prevista dal paragrafo del medesimo articolo.

Nella sua seconda parte la mozione chiede che, con la pubblicazione della interpretazione autentica sia concessa ai contribuenti interessati la facoltà di chiedere la revisione della loro partita entro 30 giorni.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sui due punti della mozione separatamente: infatti mentre il primo punto riveste il carattere di una interpretazione, il secondo tratta d'un problema specifico d'applicazione, di natura diversa.

A) La portata dell'art. 12 L.T.

L'art. 12 della legge tributaria dice testualmente:

«Le sostanze e i redditi del marito e della moglie sono considerati come un solo complesso ai fini dell'imposta. La sostanza e il relativo reddito dei figli minorenni sono aggiunti a quelli dei genitori o del genitore con cui vivono in economia domestica comune».

Il minorenne è pertanto considerato, nella comunione familiare, come membro della comunione medesima per ciò che ha riferimento alla sua sostanza e al reddito della sostanza medesima. Ciò è facilmente comprensibile, in un sistema che tien conto dell'unità familiare dal profilo economico: come la legge assegna al capo-famiglia, che rappresenta fiscalmente l'unità familiare, il godimento dei frutti della sostanza della moglie, così essa assegna ai genitori e quindi per essi al capo-famiglia l'amministrazione e il godimento dei beni di proprietà del minorenne: fiscalmente l'unità si esprime colla nozione del cumulo e quindi con l'applicazione dell'aliquota rispondente al complesso.

Per ciò che ha riguardo al reddito del maggiorenne convivente con la famiglia, il reddito medesimo, anche se viene aggiunto alla partita d'imposta del capo-famiglia, è purtuttavia considerato a sè e non sommato ai fini del cumulo: viene aggiunta quindi non la cifra del reddito a costituire il reddito complessivo imponibile della famiglia bensì in sostanza la cifra d'imposta dovuta dal maggiorenne nella medesima partita. Il medesimo trattamento, secondo il Consiglio di Stato, deve essere riservato al reddito del minorenne. Il Consiglio di Stato ritiene che così il legislatore ha voluto, dicendo il contrario quando ha voluto avere il contrario, ossia quando ha stabilito il cumulo per le sostanze e i redditi delle sostanze escludendo il reddito del lavoro.

La nozione fiscale di reddito non può essere che la nozione di reddito imponibile. E il reddito imponibile non può essere calcolato che partendo dal reddito lordo e applicandogli le deduzioni previste dalla legge.

Il meccanismo di tale calcolo è definito dagli art. 17 a 30. Accertato il reddito lordo, calcolato il reddito netto secondo le prescrizioni generali, devono

essere praticate le riduzioni di cui all'art. 28 (versamenti legali all'AVS, premi d'assicurazione), le deduzioni di cui all'art. 30 (naturalmente, dato lo stato di celibe del minorenne, limitatamente alla deduzione iniziale) nonché le norme di cui all'art. 30 paragrafo e dell'art. 31 per l'aliquota e per la esenzione totale in quanto il reddito rimanente sia inferiore a fr. 400,—.

Il Consiglio di Stato ricorda come, dall'esame dei verbali della Commissione speciale, non risulti che il problema sia sorto nel modo preciso posto dalla mozione. Ricorda tuttavia come, sull'art. 12, il direttore del Dipartimento delle finanze abbia esplicitamente dichiarato: « Si è escluso il reddito del lavoro perchè si tratta in concreto del guadagno di apprendisti e perchè diversamente si giungerebbe all'assurdo di cumulare il reddito del lavoro dei minorenni e non quello dei maggiorenni ».

Il Consiglio di Stato constata tuttavia che le istruzioni contenute nella circolare n. 10 del 13 settembre 1951 dell'Ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni, approvate dalla Commissione speciale designata dal Consiglio di Stato medesimo, indicano una interpretazione diversa, nel senso cioè che le deduzioni legali (salvo quelle dell'art. 19) devono essere praticate una sola volta nella medesima partita d'imposta e quindi solo a favore del capo-famiglia. Il Consiglio di Stato considera tuttavia quelle istruzioni, nel caso concreto, come divergenti dalla esatta interpretazione del testo di legge, pur riconoscendo che esse possono essere state influenzate da taluna opinione diversa, quale risulta dal verbale, enunciata a cura di qualche commissario.

Il Consiglio di Stato quindi aderisce all'opinione espressa dalla mozione e darà le istruzioni relative agli organi d'applicazione della legge.

B) *La domanda di facoltà di revisione*

Nella seconda parte della mozione si chiede che sia data facoltà ai contribuenti interessati di chiedere la revisione delle loro partite, per il fatto di cui sopra, entro trenta giorni.

A questo proposito è utile ricordare che la procedura di reclamo e di ricorso non sono ancora concluse, per cui è lecito ritenere che, in moltissimi casi la tassazione relativa, che contenga la difformità cui sopra si è accennato, si trovi ancora sub judice e possa essere di conseguenza rettificata nella procedura normale. Il Consiglio di Stato non ritiene opportuno di aprire la via ad un reclamo tardivo unicamente per il fatto in parola. Ha ritenuto più semplice impartire l'ordine di riesame di questo specifico caso, per le partite fiscali già cresciute in giudicato, nel corso del periodo fiscale 1953/1954, con conseguente imputazione a favore del contribuente interessato della relativa differenza.

Non si deve dimenticare che la legge attuale di procedura tributaria non conosce il principio della revisione d'ufficio: principio invece contenuto nel progetto di nuova legge di procedura attualmente in discussione davanti a cod. on. Gran Consiglio.

Con le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato crede di poter formulare la proposta di rinuncia all'entrata in materia su una formale interpretazione autentica della legge, che esso reputa inutile per il fatto della coincidenza delle opinioni e per il fatto della sua dichiarazione dianzi espressa, della rettifica d'ufficio nel corso del prossimo biennio dei casi già cresciuti in giudicato.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di porgere il senso del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente :
Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato :
Lepori